



Provincia di Modena

Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

telefono 059 209 423 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Registrazione N. 3256 -A-

Uff. Gestione Emissioni in Atmosfera
tel. 059-209410/411/413

Classifica 09-09-03 fasc.8071/2012.

Modena, 07/03/2013

ALLA DITTA
LONGAGNANI ECOLOGIA SRL
Via GIARDINI N. 1314
41126 MODENA loc. Baggiovara

AL SETTORE AMBIENTE
DEL COMUNE DI MODENA

ALL'ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Parte Quinta. L.R. 5/2006. Trasmissione atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta **LONGAGNANI ECOLOGIA SRL (Imp. v. GIARDINI 1314) - MODENA.**

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette in allegato la Determinazione in oggetto adottata da questa Amministrazione con n. **93/2013, prot. n. 25757/9.9.3 del 6/3/2013.**

Distinti saluti.

Il Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Prat. n. 8071

mgn

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. 1 foglio, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì 7/3/2012

Protocollo n. 2699 del 7/3/2012



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 93 / 06/03/2013

OGGETTO :

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

DITTA LONGAGNANI ECOLOGIA SRL (IMP. V. GIARDINI 1314) – MODENA.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' (*RECUPERO RIFIUTI*) CHE SVILUPPA EMISSIONI IN ATMOSFERA NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'EX DPR 203/88 AI SENSI DEGLI ARTT. 269 E 281 E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268, punto 1, lettera o), attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 281 comma 3, del D.Lgs 152/2006 prevede che siano sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo, ricadenti nel campo di applicazione dello stesso, che non ricadevano nel campo di applicazione dell'abrogato DPR 203/88;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuitele dal D.Lgs. n. 152/2006;

Spetta ad Arpa Modena, Distretto territorialmente competente e ARPA Sezione Provinciale di Modena, effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta LONGAGNANI ECOLOGIA SRL, con sede legale nel comune di Modena, V. Giardini 1314, ha presentato allo Sportello Unico Comunale in data 27/07/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 03/08/2012, domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da *recupero rifiuti non pericolosi*, attualmente in



esercizio nel comune di Modena, V. Giardini 1314, e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88;

Dal progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni diffuse in atmosfera derivanti da attività di *recupero rifiuti non pericolosi* attualmente in esercizio e che non ricadeva nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88, limitatamente alle attività soggette ad Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti", ai sensi dell'art. 216 della Parte quarta D.Lgs. 152/2006, cioè alle operazioni di recupero di tipologie di rifiuti individuati dal DM 5 febbraio 1998:
 - Recupero R3 (Imballaggi di carta e cartone e sim.);
 - R4 (Rottami ferrosi e non ferrosi,);
 - Messa in riserva (R13: Imballaggi di carta e cartone, Legno e affini, Rottami metallici, Ceramiche, intonaci e laterizi, ...).

In fase di rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia stabilire i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui ai piani e programmi di qualità dell'aria;

In data 22/1/2013, con nota prot. n. 7077/9.9.3 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 6/2/2013;

Il Comune di Modena, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si può ritenere acquisito l'assenso;

E' comunque stato acquisito, in quanto trasmesso, il seguente parere:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 96739 del 16/8/2012;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica-Sede di Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si può ritenere acquisito l'assenso.

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990, e tenutasi il giorno 6/2/2013, è stato acquisito il seguente parere e contributo istruttorio:

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 1041 del 11/1/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 6/2/2013, ha espresso parere unanime favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come risulta da verbale depositato agli atti;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

Il procedimento amministrativo si è svolto con le seguenti modalità :

Data Arrivo domanda a Provincia	3/8/2012
Termine per la conclusione del procedimento (240 gg.)	31/3/2013
Termine del procedimento	Data del presente atto

Si informa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 e 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta LONGAGNANI ECOLOGIA SRL alla continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da *recupero rifiuti non pericolosi*, attualmente in esercizio in comune di Modena, V. Giardini 1314, e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88, nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate:

1. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol;
2. Nella movimentazione dei rifiuti si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
3. Specialmente durante la stagione secca, nelle fasi di spostamento e riduzione volumetrica dei rifiuti metallici, devono essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare lo sviluppo di polveri, come ad esempio riduzione della velocità dei mezzi e di carico della cesoia, nebulizzazione di acqua sulla cesoia, ... ;
4. Nelle fasi di scarico e formazione cumuli, movimentazione e carico, i rifiuti inerti da demolizione devono essere sottoposti ad adeguata bagnatura, in modo da presentarsi costantemente in condizioni di umidità tali da evitare emissioni polverulente;
5. Durante le attività di carico e scarico, gli scarti di legno devono essere opportunamente umidificati;
6. Gli sfridi di ceramiche, laterizi e refrattari, devono essere gestiti in cassoni dotati di copertura;
7. Le aree esterne, tutte pavimentate con asfalto o cemento, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura);
8. Ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

La Provincia, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La validità della presente autorizzazione scade il 5/3/2028.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

La validità della presente autorizzazione sarà da considerarsi DECADUTA a tutti gli effetti di legge, qualora la Ditta non provveda a rinnovare, alla scadenza, l'iscrizione al "Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti".

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRIGENTE
Ing. PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n.....4..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li9/6/2013.....

Protocollo n. 2777 del 6/3/13



